

Statuti YACHT CLUB LOCARNO (YCLO)

NOME E SEDE

Art. 1

Ragione sociale e forma giuridica

1.1. Sotto il nome "Yacht Club Locarno" (YCLO) é costituita un'associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, ai sensi degli Art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

Sede

1.2 La sede dell'associazione è Locarno.

SCOPI

Art. 2

2.1 Gli scopi dell'associazione sono la formazione, la pratica e lo sviluppo sport della vela tramite, in modo particolare, l'organizzazione di corsi e regate.

A tale fine l'associazione può collaborare con altre società nautiche.

2.2 Lo YCLO aderisce alla Federazione Ticinese della Vela (FTV) e alla Federazione Svizzera della Vela (Swiss Sailing).

MEMBRI, AMMISSIONI, DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 3

Composizione dell'associazione

3.1 Lo YCLO è costituito da:

- a) Soci attivi, che pagano le tasse sociali per attivi e godono del diritto di voto e di eleggibilità,
- b1) Soci attivi Junior, giovani fino ai 18 anni, i cui genitori non sono membri dello YCLO, che pagano le tasse sociali attivi Junior, e godono del diritto di voto e di eleggibilità a partire da 14 anni,
- b2) Soci attivi Studente/Apprendista, giovani da 18 ai 25 anni, che pagano le tasse sociali attivi per Studente/Apprendista, e godono del diritto di voto e di eleggibilità,
- c) Soci sostenitori, che pagano le tasse sociali per sostenitori. Non godono del diritto di voto e di eleggibilità,
- d) Soci onorari, nominati dall'Assemblea Generale, che non pagano le tasse sociali e che non godono del diritto di voto e di eleggibilità.

Condizioni di ammissione

3.2 Possono essere ammessi allo YCLO,

Soci attivi:

- a) persone fisiche in possesso dell'esercizio dei diritti civili,
- b) minorenni a partire dall'età di 14 anni compiuti e interdetti, possono essere ammessi previo consenso scritto del rappresentante legale.

Soci sostenitori:

- a) persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici e/o privati

Modalità di ammissione

3.3 Le domande d'ammissione allo YCLO devono essere inoltrate (compilando il formulario di ammissione allo YCLO) al segretariato.

- 3.4 La qualità di socio è acquisita con l'accettazione della domanda d'ammissione da parte del comitato.
- 3.5 Il comitato non è tenuto a motivare il rifiuto di una domanda di ammissione.

Art. 4

Diritti e doveri

- 4.1 Con l'ammissione ogni socio si impegna a rispettare i presenti statuti, ad ottemperare ai regolamenti e alle disposizioni degli organi sociali.
- 4.2 Solo i soci attivi, soci attivi Junior (a partire dall'età di 14 ai 18 anni) e i soci attivi Studente/Apprendista hanno diritto di voto e d'eleggibilità.
- 4.3 I soci sostenitori e i soci onorari non hanno diritto di voto, né sono eleggibili ma possono partecipare alle assemblee e formulare proposte.
- 4.4 Tutti i soci possono partecipare alle attività dell'Associazione e usufruire delle infrastrutture della stessa. Gli utenti d'età inferiore ai 14 anni compiuti sono esonerati da questa condizione. Il comitato può prevedere ulteriori deroghe in casi eccezionali.

ANNO SOCIALE

Art. 4bis

L'anno sociale, amministrativo e contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

DIMISSIONI, SANZIONI

Art. 5

Perdita della qualità di socio

- 5.1 La qualità di socio dello YCLO si perde con le dimissioni o con l'esclusione.

Art. 6

Dimissioni

- 6.1 Le dimissioni possono essere inoltrate solo per la fine dell'anno amministrativo. Esse vanno presentate per iscritto al Comitato, con un preavviso di sei mesi.
- 6.2 Le dimissioni di soci attivi junior, presentate per iscritto al Comitato, saranno effettive da subito (senza preavviso). Rimborsi della quota annuale non sono possibili.

Art. 7

Esclusioni

- 7.1 L'esclusione di un socio, causata da gravi motivi, può essere decisa dal comitato dopo aver sentito l'interessato.
- 7.2 La decisione motivata deve essere comunicata all'interessato per lettera raccomandata.
- 7.3 Il socio escluso ha la facoltà di ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla decisione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

CONTRIBUZIONI

Art. 8

Tasse sociali

- 8.1 I contributi sociali sono pagati annualmente dai soci.
- 8.2 La tassa sociale va pagata per la prima volta al momento dell'iscrizione ed è valevole fino alla fine dell'anno sociale in corso; in seguito va pagata entro i termini fissati dal comitato.
A partire dal 1° luglio possono essere inoltrate domande d'ammissione per l'anno sociale seguente.
- 8.3 Le quote sociali sono stabilite dall'Assemblea Generale.

- 8.4 Il Comitato fattura a tutti i soci, dopo ripartizione ed in aggiunta alle tasse sociali stabilite dall'Assemblea Generale, i contributi dovuti dal YCLO alla Federazione svizzera della vela (Swiss Sailing) e alla Federazione Ticinese Vela (FTV). Questa ripartizione avviene secondo i criteri di fissazione dei contributi stabiliti da Swiss Sailing e FTV.
- 8.5 In caso di dimissione intempestiva di un socio, la quota per l'anno sociale in corso rimane comunque dovuta.

Art. 9

- 9.1 Gli impegni finanziari dello "YCLO" sono assunti esclusivamente dal patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale e collettiva dei singoli soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi

Gli organi del "YCLO" sono:
L'Assemblea Generale
Il comitato
I revisori dei conti

Art. 11

Assemblea Generale

- 11.1 L'Assemblea Generale è l'organo superiore dell'associazione.
L'assemblea ordinaria avverrà annualmente, al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno sociale. Saranno convocate Assemblee straordinarie quando il comitato lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci attivi.

Art. 12

Convocazione

- 12.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate dal comitato.
La convocazione deve essere spedita tramite e-mail, ai soci che dispongono di un indirizzo e-mail, e tramite posta A agli altri, con almeno 15 giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta indicante il luogo, la data e l'ordine del giorno.
La partecipazione all'Assemblea oppure la dispensa deve essere annunciata dal socio tramite e-mail oppure tramite posta.

Art. 13

Presidenza

- 13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o da un Presidente del giorno. L'Assemblea nomina tra i presenti due scrutatori e, se del caso il Presidente del giorno.

Art. 14

Proposte

- 14.1 Le proposte dei responsabili delle commissioni e dei singoli soci devono essere sottoposte per iscritto al comitato entro la fine dell'anno sociale. Sulle proposte pervenute dopo questo termine, l'Assemblea non può decidere salvo, nel caso in cui l'urgenza lo giustifichi e le stesse siano in tal senso preavvisate dal comitato con la convocazione nell'ordine del giorno.

Art. 15

Competenze

- 15.1 Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) accettazione del verbale dell'ultima Assemblea,
- b) approvazione dei rendiconti degli organi sociali,
- c) approvazione dei conti e del rapporto di revisione,
- d) approvazione del programma dell'anno,
- e) approvazione del preventivo,
- f) approvazione e modifica degli statuti e dei regolamenti,
- g) nomina del comitato, del presidente e di due revisori dei conti (vedi art. 17, 20 e 21),
- h) decisioni sulle proposte del comitato, delle commissioni e dei soci,
- i) esame dei ricorsi di soci esclusi,
- j) stabilire la tassa sociale annuale, una eventuale quota di iscrizione e le tasse per l'uso dell'infrastruttura dello YCLO,
- k) nomine dei soci onorari,
- l) scioglimento dell'associazione YCLO,
- m) nomina e destituzioni di commissioni specifiche.

15.2 L'assemblea Generale è inoltre competente per tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione.

15.3 L'assemblea generale esercita la sorveglianza sopra la gestione degli altri organi. Essa può revocare gli altri organi in qualsiasi momento, se ciò è giustificato da gravi motivi.

Art. 16

Votazioni

All'Assemblea ogni socio attivo e socio attivo Junior (a partire dall'età di 14 anni) ha diritto a un solo voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci attivi presenti. Per le modifiche dello statuto occorrono tuttavia i voti di almeno due terzi dei soci attivi presenti. Per lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza di almeno un quinto dei soci attivi e almeno due terzi dei soci attivi presenti.

Art. 16bis

Voto per corrispondenza

Il voto per corrispondenza è possibile per tutte le votazioni di competenza dell'assemblea Generale, non è invece lecito per le elezioni. L'invio del materiale di voto sostituisce la regolare convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta (qualificata di tre quarti per le modifiche statutarie) delle schede di voto pervenute al Comitato entro i trenta giorni successivi il loro invio. Le schede pervenute dopo questo termine saranno considerate nulle. Il Comitato pubblica il risultato al più tardi un mese dopo la votazione. Il voto per corrispondenza non è lecito qualora un quinto dei soci attivi abbia chiesto la convocazione dell'Assemblea Generale (Art. 11), come pure per la decisione di scioglimento dell'associazione.

Art. 16ter

Archivio

Il Comitato è responsabile dell'archiviazione di tutti gli atti dell'Assemblea Generale. È garantito l'accesso agli atti a tutti i membri dell'associazione.

IL COMITATO

Art. 17

Funzioni

17.1 Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione.

Composizione

17.2 Il comitato è formato da un minimo di due socie. La quota di genere è del 40%.

Durata del mandato

17.3 Il socio del comitato rimane in carica due anni e può essere rieletto. Le elezioni suppletive durante il mandato sono valide per il resto della durata del mandato in corso. La durata massima del mandato di un membro del comitato è di 10 anni.

Art. 18

Competenze

Le competenze del comitato sono:

- a) convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie,
- b) nomine delle cariche di Vicepresidente, di cassiere/a e/o di segretario/a all'interno del comitato,
- c) esecuzione delle decisioni delle Assemblee,
- d) coordinazione dell'attività con altre organizzazioni nautiche regionali, nazionali e internazionali,
- e) organizzazione del segretariato e della gestione contabile,
- f) formazione delle commissioni tecniche e speciali e nomina dei rispettivi responsabili,
- g) decisione circa l'ammissione e l'esclusione dei soci,
- h) rappresentanza dello YCLO presso le Autorità e il pubblico
- i) rappresentanza presso le federazioni alle quali lo YCLO aderisce,
- j) l'organizzazione e l'informazione ai soci delle attività previste in seno all'associazione,
- k) definizione delle tariffe per le singole attività del circolo, escluse quelle per l'uso dell'infrastruttura
- l) allestimento e presentazione del preventivo all'Assemblea.

Art. 18bis

Diritto di firma

Il Comitato può rappresentare lo YCLO, entro le sue competenze, con firma collettiva a due tra il Presidente o il Vice presidente e un altro membro di Comitato.

Art. 19

- 19.1 Il Comitato si raduna su convocazione del Presidente o da almeno 2 membri del comitato.
- 19.2 Esso delibera a maggioranza semplice, in caso di parità il voto presidenziale ha doppio valore.
- 19.3 Il Comitato è tenuto di iscrivere a protocollo tutte le decisioni prese. Tutti i protocolli devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta ed essere archiviati. Sono soggetti all'archiviazione anche tutti gli altri documenti del Comitato.

I REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Numero e competenze

20.1 L'Assemblea nomina 1 o 2 revisori dei conti. Questi devono verificare i conti annuali e presentare un rapporto scritto all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art.21

Mandato

21.1 I revisori rimangono in carica per un biennio.

FINANZE

Art.22

Conti e gestione

22.1 Il comitato è responsabile di fronte all'associazione per tutto il patrimonio finanziario a lui affidato.

Risorse finanziarie

22.2 Le risorse finanziarie sono:

- a) le quote annuali versate dai soci attivi, soci attivi Junior, soci attivi Studente/ Apprendista e sostenitori,
- b) sussidi e contributi pubblici o privati,
- c) i ricavi conseguiti dall'organizzazione di manifestazioni da parte del YCLO.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23

Destinazione dei fondi

23.1 In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altre società aventi gli stessi scopi.

PROTEZIONE E SICUREZZA DEI DATI

Art. 24

24.1 Saranno conservati solo i dati personali necessari per le finalità dell'associazione.

24.2 Il comitato garantisce la necessaria sicurezza in merito ai dati conservati (ad esempio, numero di telefono, indirizzo e-mail), a chi ha accesso a tali dati (ad esempio, generalmente solo il comitato) e al loro trattamento nel rispetto della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

CARTA ETICA NELLO SPORT

Art. 25

Le attività della società Yacht Club Locarno sono basate sui principi della «Carta etica nello sport» di «Cool & Clean / Associazione Svizzera non fumatori ASN».

L'applicazione pratica di ogni singolo principio è regolata dai rispettivi allegati (Allegato 1: Carta Etica, Allegato 2: sport senza fumo).

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato gli Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria 2025 del 25 febbraio 2026, entra immediatamente in vigore e così annullano ogni disposizione statutaria anteriore.

Locarno, 25 febbraio 2026

YACHT CLUB LOCARNO

Appendice 1: Carta Etica

Appendice 2: sport senza fumo